

Insegnamento di Diritto Agroalimentare

Corso di studi in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità

A.A. 2022-2023

Le fonti del diritto

a cura del dott. Fabrizio Cesareo



La norma giuridica. Caratteristiche

Norma giuridica è il comando generale ed astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (cd. sanzione).

Caratteristiche delle norme giuridiche sono:

- a) **generalità**: in quanto le norme sono rivolte alla comunità nella sua interezza;
- b) **astrattezza**: in quanto la norma non prende mai in considerazione un singolo caso, ma prevede una situazione generale ed astratta (cd. fattispecie);
- c) **obbligatorietà**: in quanto l'osservanza della norma è garantita con la forza, e cioè con la previsione di una particolare reazione contro chi non la osserva (sanzione).

Segue. I due elementi

La norma è composta da due elementi:

- i) **precetto**, cioè il comando contenuto nella norma o la regola comportamentale da rispettare; bisogna, però, tenere presente che vi sono anche delle norme che constano non di un comando o di una regola, bensì di una definizione (ex art. 1321 c.c.) o di una elencazione (ex art. 1, disp gen., c.c.).
- ii) **Sanzione**, cioè la minaccia di una reazione da parte dell'ordinamento giuridico per l'ipotesi di violazione del precetto; la sanzione è dunque la reazione che l'ordinamento giuridico minaccia a chi viola le norme; sanzioni sono, ad esempio: il risarcimento e la riparazione, rivolte ad ottenere l'equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto con l'obbedienza spontanea della norma.

Le fonti del diritto

Per fonti delle norme giuridiche si intendono quegli atti o fatti dai quali traggono origine, appunto, le norme giuridiche, che vanno a formare il diritto oggettivo.

Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la presenza di una pluralità di fonti tenuto conto che ormai molteplici sono i centri di produzione.

L'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale sancisce che sono fonti del diritto:

- i. le leggi;
- ii. i regolamenti;
- iii. le norme corporative;
- iv. gli usi.

Tale elencazione non è tassativa in quanto incompleta, essa ha dunque un valore meramente dichiarativo.

La moderna gerarchia delle fonti del diritto italiano, alla luce dell'inquadramento unionale

- i. Costituzione e leggi costituzionali -> Artt. 1-12 Cost.: **controlimiti costituzionali**
- ii. Fonti del diritto comunitario -> Fonti originarie: Trattato sull'Unione Europea (cd. TUE) e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (cd. TFUE) -> Art. 288 TFUE: fonti derivate -> Fonti vincolanti: regolamenti, direttive e decisioni -> Fonti non vincolanti: raccomandazioni e pareri
- iii. Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge -> Artt. 76 e 77 Cost.: decreti legislativi e decreti legge -> Leggi delle Regioni e delle province autonome -> **Norme di rango primario**
- iv. Regolamenti -> **Norme di rango secondario**
- v. Consuetudini
- vi. Sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a carattere interpretativo

Segue. Il funzionamento della gerarchia

Le fonti del diritto sono, dunque, poste tra di loro in un **ordine strettamente gerarchico**, da cui consegue che una fonte subordinata non può mai porsi in contrasto con una fonte sovraordinata.

Il rapporto di gerarchia implica, quindi, le seguenti regole:

- la norma di grado inferiore non può mai modificare quella di grado superiore né abrogarla;
- la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore.

Il sistema piramidale delle fonti del diritto caratterizzato dalla rigidità della nostra Costituzione fa sì che la legge ordinaria, gli atti ad essa equiparati e le leggi regionali non possano mai porsi in contrasto con la predetta Carta; l'organo preposto a dirimere tali eventuali antinomie è la **Corte Costituzionale**.

Segue. Rapporti tra le fonti

La pluralità di fonti coesistenti e vigenti presuppone l'esistenza di regole che disciplinino i rapporti fra le stesse per evitare l'insorgere di relativi conflitti.

Fuori dai casi in cui viene stabilita un'equivalenza o una equiparazione, i rapporti fra le fonti sono disciplinati dai seguenti criteri:

- **gerarchia**: le fonti sono tra loro graduate secondo una scala gerarchica, in cui la fonte di grado superiore (es. Costituzione) prevale sulla fonte di grado inferiore (es. legge ordinaria).
- **Competenza**: l'ordinamento riserva a una specifica fonte la disciplina di determinate e tassative materie e ne condiziona l'efficacia in determinati ambiti spaziali o temporali.
- **Cronologico**: quando due norme confliggenti, cd. antinomia, sono poste da fonti dello stesso tipo (es. due leggi o due regolamenti), non si applica la norma precedente rispetto alla successiva (perché si ritiene tacitamente abrogata), ma vige sempre l'ultima che è stata emanata.

i) Costituzione e leggi costituzionali

Al vertice della gerarchia delle fonti di produzione vi è la Costituzione, che è la *grundnorm* (secondo il giurista-filosofo Hans Kelsen), vale a dire la norma fondamentale dello stato e rappresenta il principale punto di riferimento di tutto il sistema normativo, enunciandone valori e principi fondamentali e stabilendo l'organizzazione politica su cui esso si regge.

Le leggi costituzionali sono poste nella scala gerarchica sullo stesso piano della Costituzione, in quanto vengono emanate dal Parlamento, mediante l'adozione di una procedura più complessa di quella prevista per le leggi ordinarie.

E' considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

E' entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Struttura della Costituzione italiana

- Principi fondamentali: artt. 1 – 12;
- Parte prima: artt. 13 – 54 -> Diritti e doveri dei cittadini;

Titolo I – Rapporti civili

Titolo II – Rapporti etico-sociali

Titolo III – Rapporti economici

Titolo IV – Rapporti politici

- Parte seconda: artt. 55 – 139 -> Ordinamento della Repubblica;

Titolo I – Parlamento

Titolo II – Presidente della Repubblica

Titolo III – Governo

Titolo IV – Magistratura

Titolo V – Regioni, Province e Comuni

Titolo VI – Garanzie Costituzionali

- Disposizioni transitorie e finali

Focus I. La libertà di iniziativa economica

L'art. 41 riconosce la libertà di iniziativa economica privata che si sostanzia non solo nell'intraprendere un'attività economica, ma anche nell'organizzare le risorse umane e materiali necessarie per svolgere tale attività.

Nell'ottica del Costituente la libertà d'iniziativa economica privata non è illimitata né incontrollata in quanto:

- il comma 2, come modificato dalla [l.cost. 1/2022](#), dispone che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- Il comma 3, anch'esso modificato dalla [l.cost. 1/2022](#), dispone che il legislatore debba fissare, in armonia con gli obiettivi della politica nazionale, i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Per approfondimenti si vv. Corte cost. sentt. 11/1967, 301/1983 e 78/1970.

Focus II. Il riconoscimento della proprietà privata. Il concetto di funzione sociale

L'art. 42 rappresenta la matrice della cd. **Costituzione economica** in quanto contiene lo statuto costituzionale della proprietà e sancisce il principio di non discriminazione tra proprietà pubblica e privata se non in relazione al concetto di utilità sociale.

Tale disposizione, pur garantendo l'insopprimibilità della proprietà privata, ne definisce lo stato giuridico (modalità di acquisto, disciplina del godimento, limitazioni quantitative e qualitative) per assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti.

Segue. Focus II. Il riconoscimento della proprietà privata. L'espropriazione

L'art. 42, comma 3, afferma che la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Si ha espropriazione quando il godimento del bene immobile è sottratto, per finalità di pubblico interesse, al titolare del diritto (es. espropriare un terreno per costruire un tronco stradale).

Quanto ai presupposti, l'espropriazione può essere decretata nei soli casi previsti dalla legge; devono, comunque, ricorrere motivi di interesse generale per giustificare il provvedimento, cioè devono sussistere importanti ragioni di pubblica utilità e gli interessi in questione devono avere un minimo di concretezza attuale (Corte cost. sent. 90/1966).

Si richiamano gli artt. 13 Cost. e 832 c.c.

Focus III. La gestione della proprietà terriera

Nell'ottica di un più equo sfruttamento delle risorse terriere, l'art. 44 ha affidato al legislatore ordinario il compito di ridimensionare i latifondi, imporre la bonifica dei terreni e delle zone montane considerati poco produttivi in chiave sociale, al fine di favorire la piccola e media proprietà e dare spazio al miglioramento e all'aggiornamento delle tecniche produttive.

La Costituzione, così, ha voluto affrontare la cd. **questione agraria**.

Tuttavia, anche in questo caso, l'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea, con l'istituzione della **politica agricola comune**, ha di fatto spostato l'asse decisionale in ambito sovranazionale.

ii) Fonti del diritto unionale

Con il Trattato di Maastricht del 17 febbraio 1992 è stata istituita l'Unione Europea che raggruppa le tre comunità europee già esistenti (CE, CECA, EURATOM) e che si propone un'unione progressiva e globale tra i popoli d'Europa.

Per poter realizzare tali scopi l'UE si avvale di apposite istituzioni comunitarie (**Parlamento**, **Commissione**, **Consiglio**).

Il diritto comunitario è costituito dall'insieme delle norme giuridiche emanate da tali istituzioni; si tratta di atti che, una volta emessi nel nostro ordinamento, occupano una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria-statale.

Segue. Le fonti derivate

In particolare tra le fonti normative comunitarie è possibile individuare, ex art. 288 TFUE:

- i **regolamenti**, che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
- Le **direttive**, che vincolano, invece, ciascuno Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando liberi gli organi nazionali di scegliere la forma e i mezzi con cui raggiungere il risultato e rendere applicabili le norme comunitarie.
- Le **decisioni**, che sono obbligatorie in tutti i loro elementi, se designano i destinatari sono obbligatorie soltanto nei confronti di questi.
- Le **raccomandazioni** e i **pareri**, di mero indirizzo politico.

Segue. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Una tutela compiuta in materia di diritti dell'uomo si è avuta con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

E' un documento che sancisce il carattere fondamentale e la portata dei diritti dell'uomo per i cittadini dell'Unione.

Contiene i diritti civili, politici, economici e sociali risultanti dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali ed europei.

E' stata proclamata una prima volta al Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000 e una seconda volta, con delle modifiche, al Consiglio europeo di Strasburgo del 12 dicembre 2007.

E' strutturata in 50 articoli suddivisi in 6 categorie di valori (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza).

Il valore giuridico è pari a quello dei trattati.

Focus I. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

L'azione che l'ONU ha svolto nell'ambito dei diritti dell'uomo è l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, che riconosce a tutti gli uomini una serie di diritti fondamentali (libertà, dignità, uguaglianza senza distinzioni di razza, sesso, religione, opinione politica, lingua, etc.).

La Dichiarazione è priva di valore vincolante, essendo una semplice raccomandazione.

Focus II. Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Imponente è la produzione giuridica promossa e attuata dal Consiglio d'Europa in materia di tutela dei diritti umani, fra le quali spicca la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Firmata a Roma il 14 novembre 1950 è stata completata da 14 Protocolli per ampliarne il contenuto e modificare alcuni aspetti istituzionali e procedurali.

Un primo gruppo di norme elenca i diritti dell'uomo che ogni Stato si impegna a tutelare a favore di tutti gli individui (cittadini e non) sottoposti alla sua giurisdizione.

Un secondo gruppo di norme è di carattere procedurale e originariamente prevedeva due organi (Commissione e Corte europea dei diritti umani): il Protocollo n. 11 ha proceduto alla fusione in un unico organo, la Corte unica.

iii) Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge

Su un gradino inferiore troviamo le leggi ordinarie formali e sostanziali:

- sono **leggi formali** quelle leggi approvate dal parlamento, secondo la procedura ordinaria espressamente prevista (ex artt. 70-74 Cost.);
- Sono invece **leggi sostanziali** (o materiali) le leggi delegate o decreti legislativi e i decreti legge: approvati dal Consiglio dei ministri in seguito ad una legge delega del Parlamento (**decreti legislativi**) o adottati in determinate ipotesi straordinarie di urgenza e necessità (**decreti legge**), purché convertiti in legge dalle Camere.

Segue. Riparto di competenze

La Costituzione poi attribuisce alla Regione la potestà di adottare atti aventi valore di legge ordinaria nelle materie indicate dall'art. 117 (**l.cost. 3/2001**) e con efficacia limitata al territorio regionale. E' possibile distinguere:

- **legislazione esclusiva dello Stato** (ex c. 2), in tal caso alle Regioni è preclusa la potestà legislativa in ragione dell'ambito ritenuto di tale importanza da richiedere una uniforme disciplina nazionale;
- **legislazione concorrente fra Stato e Regione** (ex c. 3), in tal caso la legge regionale deve rispettare i principi generali fissati dallo Stato senza poterli derogare;
- **legislazione residuale della Regione** (ex c. 4), in tal caso la Regione può esercitare la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Segue. Il Codice Civile e legislazione speciale interventistica

Di grande importanza, tra le leggi ordinarie, riveste il Codice Civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 ed entrato in vigore il successivo 21 aprile.

E' composto da una parte introduttiva (artt. 1-4 e 8-16), da sei libri (per un totale di 2969 articoli) e dalle disposizioni per l'attuazione e transitorie.

La disciplina di singoli istituti civilistici è, talvolta, contenuta in leggi speciali estranee al corpo codicistico; la **legislazione speciale interventistica** svolge un importante ruolo di adeguamento del sistema codicistico, ma può costituire ad esempio un limite all'autonomia contrattuale, ex art. 1322 c.c. (es. si v. **l. 203/1982**) [**lex specialis derogat generali** e **lex posterior derogat priori**].

Segue. Struttura

Gli articoli del Codice Civile sono raggruppati in sezioni, le sezioni in capi, i capi in titoli e i titoli in libri.

Il Codice Civile si articola in 6 libri:

- Libro Primo - Delle Persone e della Famiglia, artt. 1-455;
- Libro Secondo - Delle Successioni, artt. 456-809;
- Libro Terzo - Della Proprietà, artt. 810-1172;
- Libro Quarto - Delle Obbligazioni, artt. 1173-2059;
- Libro Quinto - Del Lavoro, artt. 2060-2642;
- Libro Sesto - Della Tutela dei Diritti, artt. 2643-2969.



iv) I regolamenti

I regolamenti dell'Esecutivo, che sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi; si tratta, infatti, di norme giuridiche emanate dagli organi del potere esecutivo nei limiti della potestà normativa loro conferita; non possono porsi in contrasto non solo con la Costituzione, ma neanche con la legge.

v) Gli usi

Gli usi possono regolare solo materie non disciplinate dalla legge (cd. *consuetudine praeter legem*) e quelle già regolamentate dalla legge nei limiti in cui siano da questa espressamente richiamati (cd. *consuetudine secundum legem*); non è ammesso, invece, l'*uso contra legem*.

L'ordinamento italiano è un ordinamento di *civil law* e non di *common law*, caratterizzato dal *principio dello stare decisis* o del *precedente vincolante*.

Focus. Il rapporto di reciprocanza, ex art. 2139 c.c.

Lo scambio di mano d'opera o servizi, detto anche "rapporto di reciprocanza", è un istituto tipico dei piccoli imprenditori agricoli.

I limiti oggettivi dello scambio sono definiti esclusivamente dalle consuetudini, alle quali spetta anche regolare le modalità dello scambio.

Questo istituto appare superato, anche se in alcune zone agricole è ritenuto necessario.

L'istituto dello scambio non concerne solo prestazioni di mano d'opera, ma anche fornitura di servizi, che possono consistere nello svolgimento di un'attività in maniera autonoma, quale aratura, potatura, concimazione, trasporto, ecc. o il prestito di attrezzi e bestiame.

La prova degli usi è affidata alle raccolte provinciali attuate a cura delle camere di commercio; in caso di mancanza di usi contenuti nelle raccolte, la prova può essere fornita con ogni mezzo.

La natura dell'accordo è contrattuale, pur essendovi opinioni contrarie in dottrina.

Si vv. Tribunale di Ascoli Piceno, 15 ottobre 2008 e Cass. Civ., Sez. Lav., 26 febbraio 2008, n. 5055

Fonti di diritto internazionale

- Fonti scritte -> Trattati
- Fonti non scritte -> Consuetudine: **elemento oggettivo** (diuturnitas o usus) ed **elemento soggettivo** (opinio iuris ac necessitatis) -> Secundum legem; praeter legem; contra legem (non ammesse dall'ordinamento italiano)



Differenze - I

In base al contenuto si distinguono:

- norme precettive;
- norme proibitive;
- norme permissive.

In base al tipo di comando contenuto nella norma si distinguono:

- norme cogenti (o imperative);
- norme relative (o derogabili).

In base alla sanzione si distinguono:

- norme perfette;
- norme imperfette;
- norme «minus quam perfectase».

Differenze - II

Le fonti si distinguono in:

- fonti di produzione;
- fonti di cognizione;

Altra distinzione è quella tra:

- fonti atto;
- fonti fatto.

L'efficacia nel tempo della norma giuridica. Entrata in vigore

L'efficacia di una norma giuridica è circoscritta sia da limiti di tempo sia da limiti spaziali.

La norma giuridica entra in vigore, cioè spiega in pieno la sua efficacia *erga omnes*, dopo:

- la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;
- la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
- il decorso di un certo periodo di tempo (di regola, 15 giorni) dalla pubblicazione (cd. *vacatio legis*). Trascorso tale periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e nessuno può invocarne l'ignoranza per sottrarsi ai suoi comandi (cd. *ignorantia legis non excusat*).

Segue. Abrogazione

L'abrogazione della norma giuridica, cioè la cessazione della sua efficacia, si realizza per:

- dichiarazione espressa del legislatore;
- dichiarazione tacita del legislatore (per incompatibilità con una nuova disposizione o per successiva nuova regolamentazione dell'intera materia);
- referendum popolare (ex art. 75 Cost.);
- decisione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale.

Irretroattività e successione delle norme nel tempo

L'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile sancisce il principio fondamentale di «irretroattività delle norme giuridiche»: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; la legge, cioè, non estende la sua efficacia a rapporti verificatisi nel tempo antecedente alla sua emanazione.

Il sopravvenire di una nuova legge determina problemi pratici di notevole importanza riguardo alle situazioni in via di definizione; il legislatore, al fine di risolvere tali problemi e di dirimere eventuali conflitti, detta norme transitorie e in mancanza delle stesse le questioni vengono risolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.



L'efficacia nello spazio

Il legislatore, al fine di risolvere i conflitti fra diritto italiano e straniero ed identificare la legge applicabile, ha dettato le cd. norme di diritto internazionale privato.

Tali norme, quindi sono norme interne dello Stato, volte a stabilire quale legge vada applicata nel caso in cui un rapporto giuridico presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento giuridico (l. **218/1995**).

▶ L'interpretazione della norma giuridica

L'interpretazione della norma consiste in quell'attività di ricerca e di spiegazione del senso della norma stessa, «senso – ex art. 12 disp. prel. c.c. – fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

In particolare, quanto al modo ed ai criteri, l'attività di interpretazione normativa si realizza in due fasi:

- interpretazione letterale;
- interpretazione logica.

Segue. Tipi di interpretazione

In relazione ai **soggetti** che la effettuano, l'interpretazione può essere:

- giudiziale;
- dottrinale;
- autentica.

In relazione ai **risultati** l'interpretazione può essere:

- dichiarativa;
- estensiva;
- restrittiva.

L'analogia (da non confondere con l'**interpretazione estensiva**)

Quando un caso concreto non può essere risolto applicando una norma preesistente, si configura una lacuna del diritto. In tal caso, il secondo comma dell'art. 12 disp. prel. c.c. prevede che il giudice tenga conto delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e, se il caso rimane ancora dubbio, decida secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Tale procedimento di integrazione si articola in due momenti.

Anzitutto il giudice può avvalersi del **ragionamento analogico** (*analogia legis*), vale a dire può applicare alla fattispecie in oggetto la disciplina prevista per altra fattispecie.

Qualora il ragionamento analogico non sia sufficiente a risolvere il caso concreto, il giudice ricorre ai **principi generali dell'ordinamento giuridico**, sanciti dalla Costituzione o ricavabili dalla legge (*analogia iuris*).